

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

È riconosciuto il diritto alla costituzione di una rendita vitalizia ai soggetti per i quali è accertata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi della gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Il riscatto dei contributi, per i quali è intervenuta la prescrizione, è consentito solo se è vi è stata omissione contributiva da parte del titolare dell'azienda.

Non è consentito la costituzione di rendita vitalizia nel caso che l'omissione contributiva si riferisca al titolare dell'azienda.

La costituzione della rendita vitalizia (riscatto) può essere richiesta:

- dal titolare del nucleo (datore di lavoro);
- dal collaboratore (lavoratore) o dai suo superstiti in sostituzione del datore anche per quanto riguarda il versamento dell'onere.

N.B.: Il lavoratore ha diritto di rivalersi, a titolo di risarcimento, sul datore di lavoro responsabile del mancato versamento dei contributi chiamandolo in giudizio per la restituzione della somma pagata per il riscatto.

I SOGGETTI INTERESSATI

Periodi dal 1.1.1957 al 31.12.1961

Possono beneficiare della facoltà di riscatto:

- i parenti e affini si età superiore a 14 anni, che risultano componenti della famiglia alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento, iscritti negli elenchi con zero giornate ovvero non iscritti negli elenchi pur avendo compiuto il 14° anno di età e non dichiarato dal titolare del nucleo;
- i parenti e affini, iscritti regolarmente nel periodo, ai quali non risultano accreditate giornate per uno o più anni senza che sia intervenuto un provvedimento motivato di esclusione dagli elenchi.

Sono esclusi i parenti e affini che:

- non risultano presenti nel nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno o degli anni di riferimento;
- risultano cancellati dagli elenchi a seguito di motivato provvedimento risultante negli elenchi suppletivi di variazione;
- risultano presenti nel nucleo familiare senza giornate accreditate in quanto iscritti negli elenchi quali unità a carico del titolare ai fini dell'assicurazione contro la malattia.

Periodi dal 1.1.1962

Possono beneficiare della facoltà di riscatto:

- i collaboratori iscritto per 104 giornate anziché 156;
- gli uomini che hanno superato il 21° anno di età e risultano iscritti per 104 giornate anziché 156;
- gli iscritti per i quali esiste un vuoto contributivo nell'arco del periodo senza che sia intervenuto un provvedimento di cancellazione;
- coloro che sono interessati da errore d'ufficio circa la decorrenza di una iscrizione ex novo nel nucleo (es.: matrimonio);
- coloro che non sono stati dichiarati dal titolare e che risultano componenti del nucleo familiare per il periodo per il quale chiede di esercitare il diritto del riconoscimento dell'attività svolta quale collaboratore attivo dell'azienda autonoma.

Sono esclusi tutti i soggetti per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- nell'anno di riferimento è accertata la prevalenza di altra attività;
- minore di 14 anni e dichiarato unità a carico ai fini dell'assicurazione malattia;
- cancellato con provvedimento risultante dagli elenchi suppletivi di variazione.

LA DOMANDA

Deve essere presentata su apposito modulo (mod. RVR 1/bis) all'Inps allegando:

- prova documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro;
- prova anche solo testimoniale in merito alla durata del rapporto stesso.

LA PROVA DOCUMENTALE

Periodi dal 1.1.1957 al 31.12.1961

È considerato documento essenziale, da allegare alla domanda, il **certificato storico di famiglia**.

Nel caso venga presentata la dichiarazione sostitutiva del certificato storico di famiglia (autocertificazione) la convivenza e il rapporto di parentela od affinità devono essere verificati presso l'anagrafe del comune competente.

Deve essere prodotta documentazione, anche testimoniale, che comprovi **l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro** nel caso di collaboratore non iscritto negli elenchi pur avendo compiuto il 14° anno di età, in quanto non dichiarato dal titolare del nucleo.

Possono essere presentate dichiarazioni sostitutive in luogo dell'atto di notorietà previsto per le prove testimoniali.

Periodi dal 1.1.1962

Alla domanda deve essere allegato:

- **l'estratto dell'atto di nascita** nei casi di iscrizione per 104 giornate anziché 156;
- **il certificato di matrimonio** nel caso di errore che ha determinato una differente data di iscrizione;
- **il certificato storico di famiglia** nei caso di vuoto contributivo in uno o più anno.

Deve essere, inoltre, essere presentata prova documentale e testimoniale che comprovi **l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro** con il titolare del nucleo.

Possano essere presentate dichiarazioni sostitutive in luogo dell'atto di notorietà previsto per le prove testimoniali.

L'ONERE DI RISCATTO

L'importo da versare è determinato sulla quota di pensione che sarebbe spettata in più al lavoratore se i contributi fossero stati tempestivamente versati.

La somma da versare varia in relazione all'età e al sesso del lavoratore, al numero delle giornate riscattate e all'anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente.